

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Premessa

Il presente Regolamento tiene conto di quanto stabilito:

- dal DPR 249 del 24/06/98 “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dal DPR 235 del 21/11/2007 “Modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti” in vigore dal 2 gennaio 2008;
- dai seguenti Atti d’indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione:
 - Direttiva 05/02/2007, n. 16 - Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;
 - Nota 15/03/2007, prot. 30/Dip./Segr. – Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
 - Direttiva del 30/11/2007, n.104 – Linee di indirizzo e chiarimenti in ordine alla normativa e tutela della privacy, con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
 - Nota Prot. N° 3602 del 31/07/2008 – Chiarimenti in ordine all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e conseguenti modifiche al Regolamento d’Istituto;
 - L. n. 169 del 30 ottobre 2008;
 - C.M. n. 100 dell’11/12/2008;
 - DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 – chiarimenti in ordine al divieto di fumo anche all'esterno della scuola purché pertinenza della stessa. IL divieto di utilizzo è esteso anche all’uso di sigarette elettroniche nei locali chiusi e all’aperto.
 - Normativa vigente.

Art. 1 - Principi fondamentali

I principi fondamentali a cui deve ispirarsi ogni intervento disciplinare sono i seguenti:

1. Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica e a recuperare l’alunno, per una serena convivenza, anche attraverso attività a vantaggio della comunità scolastica.

2. Ogni studente è responsabile delle proprie azioni ed ha diritto di esporre le proprie ragioni prima dell’applicazione dell’eventuale sanzione disciplinare. In nessun caso può essere sanzionata, né in forma diretta né in forma indiretta, la libera espressione delle opinioni giustamente manifestata e che non risulti, in nessuna forma e maniera, lesiva della personalità altrui.

3. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione, ispirate al principio della gradualità e, per quanto possibile, a quello del rimedio e del pieno indennizzo del danno. Ogni irrogazione di sanzione:

- sarà guidata dai principi di diligenza, prudenza e buon senso
- tenderà all’individuazione di un Progetto educativo
- sarà preceduta dalla valutazione di tutte le circostanze che hanno determinato l’infrazione
- prenderà in considerazione la ricaduta del provvedimento disciplinare sul singolo studente e sulla classe.

4. La sanzione deve essere irrogata nel modo più tempestivo possibile per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

5. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dell'alunno, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano, nonché dell'eventuale presa di coscienza da parte dello studente interessato.

6. All'alunno sarà offerta la possibilità di convertirle, compatibilmente con le risorse disponibili, in attività in favore della comunità scolastica o di Associazioni del terzo settore regolarmente convenzionate con la scuola.

La proposta sarà sempre avanzata nei casi di allontanamento superiore ai 15 giorni.

7. La successione delle sanzioni non è automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni lievi anche se reiterate.

8. Singole infrazioni disciplinari di non particolare gravità non possono influire sulla valutazione del profitto.

Il Cdc, nella valutazione finale della condotta e dell'Educazione civica, terrà conto globalmente delle infrazioni commesse e degli effetti delle sanzioni.

La valutazione del comportamento è espressa in decimi. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.

9. Qualora il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato, il Dirigente Scolastico presenterà denuncia all'autorità competente. È in ogni caso garantita la valutazione della gravità del fatto commesso tale da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni.

10. Provvedimenti ed atti relativi alle sanzioni saranno inseriti nel fascicolo personale dell'alunno e lo seguiranno nel trasferimento ad altra istituzione scolastica e/o nel passaggio ad altro grado di scuola.

Art. 2 - Descrizione delle sanzioni, corrispondenza sanzione/infrazione e organi competenti a comminare le sanzioni disciplinari.

1. ORGANI COMPETENTI A COMMINARE LE SANZIONI DISCIPLINARI

SANZIONE	SANZIONE	RESPONSABILE
S1	Richiamo verbale.	DOCENTE
S2	Consegna aggiuntiva da svolgere in classe; consegna aggiuntiva da svolgere a casa.	DOCENTE
S3	Richiamo sul Registro elettronico.	DOCENTE
S4	Nota disciplinare con annotazione sul registro di classe.	DOCENTE
S5	Ritiro del dispositivo elettronico (anche telefono cellulare) con riconsegna alla famiglia e possibile ulteriore sanzione.	DOCENTE
S6	Redazione verbale per violazione divieto di fumo nelle aree di pertinenza scolastica.	DOCENTE
S7	Convocazione dei genitori per iscritto o telefonicamente.	DOCENTE/DIRIGENTE
S8	Richiamo del Dirigente.	DIRIGENTE
S9	Comunicazione ai genitori – Lettera di CENSURA.	Consiglio di classe
S10	Riparazione del danno con coinvolgimento diretto dell'alunno e/o della famiglia.	Ufficio di presidenza su segnalazione del Docente

S11	Esclusione dalla partecipazione ad attività esterne alla scuola (visita guidata o viaggio di istruzione).	Consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico
S12	Allontanamento dalle lezioni da uno a cinque giorni.	Consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico
S13	Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni.	Consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico
S14	Allontanamento oltre i quindici giorni.	Consiglio d'Istituto
S15	Allontanamento fino al termine delle lezioni.	Consiglio d'Istituto
S16	Allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo.	Consiglio d'Istituto

2. CORRISPONDENZA INFRAZIONI/SANZIONI

	SANZIONE	INFRAZIONE	RESPONSABILI
C A T E G O R I A 1	S1 - S2 - S3	<ul style="list-style-type: none"> a. ritardi ripetuti b. ripetute assenze saltuarie c. assenze o ritardi ingiustificati d. dimenticanza abituale e/o mancanza del materiale didattico necessario e. mancato rispetto delle consegne a casa o a scuola f. abbigliamento inadeguato e non rispettoso 	S1 - S2 - S3 DOCENTE
	S4 - S5 - S6 - S7 - S8	<ul style="list-style-type: none"> g. mancato rispetto delle regole del vivere civile, anche al cambio dell'ora o a ricreazione h. disturbo delle attività didattiche i. falsificazione di firme dei genitori o dei contenuti delle comunicazioni scuola/famiglia j. utilizzo a scuola non autorizzato del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici k. contestazione violenta (urla e gesti) dell'operato dei docenti e/o del personale della scuola l. insulti (asserzioni o comportamenti) verso i compagni* m. allontanamento dall'aula durante le lezioni per tempi eccessivamente prolungati rispetto alle esigenze comunicate n. danneggiamenti involontari a beni della scuola e/o di compagni per incuria e distrazione o. scritte o disegni sui muri, sulle porte, sui banchi, su qualsiasi materiale comune, ecc. (decoro dell'istituto) p. uso di un linguaggio non consono all'ambiente scolastico q. comportamento manifestamente complice o istigazione a compiere infrazioni che manifesti indifferenza al bene comune 	S4 - S5 - S6 - S7 DOCENTE S7 - S8 <small>*qualora si venga a conoscenza indirettamente di tali situazioni, è buona norma annotarle sul Registro al fine di tenerne traccia e darne conoscenza ai genitori</small>

C A T E G O R I A 2	S6 - S9- S10 – S11 – S12 - S13	<ul style="list-style-type: none"> a. impedire costantemente il regolare svolgimento delle attività didattiche di un singolo compagno o dell'intera classe con comportamenti aggressivi o fastidiosi b. imprecazioni e/o bestemmie, orali o scritte c. fumare negli ambienti e nelle pertinenze della scuola d. allontanamento non autorizzato dalla scuola durante l'orario scolastico e. danneggiamento volontario o sottrazione di oggetti altrui e/o di materiali comuni f. comportamento pericoloso e/o uso di oggetti pericolosi per sé e/o per gli altri g. comportamenti rissosi e/o intimidatori verso gli altri h. offese e insulti o comportamenti discriminatori verso i docenti o i compagni* i. atti di bullismo e/o cyberbullismo, anche con manifesto comportamento complice o istigazione a compiere infrazioni che manifesti totale indifferenza al bene comune* j. violenze fisiche e/o psicologiche, anche verbali, verso tutti i membri della comunità scolastica, anche fuori dalla scuola (es. scuolabus) o attraverso i social networks* k. utilizzo di sostanze stupefacenti l. rifiuto esplicito e reiterato ad ottemperare alle disposizioni organizzative e funzionali della scuola per la tutela dell'incolumità degli alunni e della salute in generale e/o delle norme di sicurezza m. invitare e/o favorire l'ingresso di estranei nei locali scolastici e loro pertinenze 	S9- S10 – S11 – S12 - S13 Consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico o suo Delegato *Procedura anti- Bullismo/Cybe rbullismo
C A T E G O R I A 3	S14 - S15 - S16	<ul style="list-style-type: none"> a. tutti gli atti e comportamenti che costituiscano ipotesi di reato (ad es.: costrizione, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, incendi, allagamenti, etc.); b. atti di grave violenza o connotati da una gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale; c. reiterazione frequente di atti rientranti nella categoria 2 d. nei casi più gravi di quelli già indicati ai punti precedenti. <p>E' in ogni caso garantita la valutazione della gravità del fatto commesso tale da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni e la verifica che non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell'alunno nella comunità scolastica durante l'anno.</p>	S14 - S15 - S16 Consiglio d'Istituto

Art. 3 - Circostanze attenuanti

aggravanti e

Le circostanze aggravanti e attenuanti giustificano l'applicazione della sanzione, rispettivamente di gravità superiore o inferiore, solo se si riferiscono alla stessa infrazione e/o infrazione della stessa gravità.

Costituisce circostanza che aggrava la sanzione applicabile o che giustifica l'applicazione di una sanzione superiore:

- la reiterazione del comportamento dopo essere stati ammoniti o sanzionati per lo stesso
- la commissione di infrazioni di gravità crescente
- l'aver commesso il fatto dolosamente (es. far nascondere un estraneo nel bagno della scuola al fine di intimidire altri studenti)
- il rifiuto della proposta educativa di conversione della sanzione disciplinare o la mancata frequenza dopo accettazione, in quanto lesiva del Patto di corresponsabilità educativa
- l'aver partecipato inadeguatamente alle attività alternative e/o riparatorie proposte.

Costituisce circostanza che attenua la sanzione applicabile, consentendo di optare per la sanzione inferiore:

- l'aver riparato il danno commesso
- l'aver partecipato proficuamente alle attività alternative e/o riparatorie proposte

Art. 4 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni da **S1** a **S7** sono irrogate direttamente dai Docenti e/o dal Dirigente Scolastico al verificarsi del comportamento inadeguato.
2. Le sanzioni **S8** e **S10** sono irrogate direttamente dal Dirigente Scolastico al verificarsi del comportamento inadeguato, anche su segnalazione del singolo docente.
3. Per tutte le altre sanzioni è previsto il seguente procedimento amministrativo:
 - Invio di lettera di Censura alla famiglia:
 - o dopo un congruo numero (≥ 5 o il numero che il CdC consideri congruo) di provvedimenti disciplinari rientranti nella Categoria 1 gialla;
 - o a seguito del verificarsi di situazioni rientranti nella Categoria 2.

Per i casi rientranti più gravi o rientranti nella Categoria 3, si procede direttamente senza alcun invio di Lettera di censura.

- Comunicazione di avvio del procedimento all'alunno e anche alla famiglia (se minorenni) con la contestazione dell'addebito, previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e di un fatto preciso e concreto;
- Invito ad esporre per iscritto le proprie ragioni a difesa entro tre giorni o comunque prima del Consiglio di classe;
- Convocazione dell'organo collegiale previsto per la sanzione, in tutte le sue componenti;
- Conclusione del procedimento con provvedimento con firma del DS di irrogazione della sanzione che esplicita: motivazione, durata, calendario dell'allontanamento dalle lezioni, o di archiviazione senza effetti del procedimento stesso.

Art. 5 – Casi particolari

1. L'allontanamento dalle lezioni può essere parziale, prevedendo anche la sola non partecipazione ad attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.
2. Su proposta del Consiglio di classe, può essere offerta all'alunno la possibilità di convertire la sanzione 'allontanamento dalla scuola con attività riparatorie in favore della comunità scolastica, definite in accordo con la famiglia che accetta formalmente la loro applicazione.
3. Tali possibili misure si configurano come sanzioni autonome oppure come misure alternative/aggiuntive (anche in orario parzialmente o completamente diverso da quello delle lezioni) che possono accompagnarsi alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.

La proposta DEVE sempre essere avanzata nei casi di allontanamento superiore ai 15 giorni.

Le attività alternative possono essere scelte tra quelle previste dalle convenzioni con Associazioni del terzo settore attivate dalla scuola.

4. Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o al danneggiamento dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia; ciò in orario extrascolastico o durante le ricreazioni.
5. I giorni di sospensione sono considerati in ogni caso giorni di assenza da conteggiarsi ai fini della validità dell'anno scolastico e il proficuo svolgimento delle attività inciderà sulla valutazione finale della condotta e dell'Educazione civica.
6. **Uso del telefono cellulare a scuola:** l'alunno può avere al seguito il telefono cellulare, tenuto spento e/o non utilizzato durante tutta la permanenza a scuola; tenere il telefono acceso e/o utilizzarlo (salvo per fini didattici, su espressa autorizzazione del docente) costituisce infrazione disciplinare sanzionata; al verificarsi dell'infrazione si procede come di seguito indicato con criterio di gradualità:
 - richiamo verbale da parte del docente
 - annotazione sul registro elettronico
 - ritiro del cellulare da parte del docente
 - consegna dello stesso alla scuola.Per la restituzione del cellulare:
 1. allo studente, in caso di ritiro da parte del docente, alla fine della lezione;
 2. in caso di consegna alla scuola verrà restituito alla fine delle lezioni:
 - ai genitori in caso di alunni minorenni;
 - all'alunno nel caso di alunni maggiorenni;- al ripetersi del fatto per la terza volta, convocazione dei genitori o dell'alunno in Direzione.

Art. 6 - Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione, all'Organo di garanzia costituito nell'Istituzione scolastica.
2. L'Organo interno di garanzia dovrà esprimersi **entro il termine perentorio di 10 giorni** lavorativi dalla presentazione del ricorso.
3. L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata.

Art. 7 - Organo interno di garanzia

1. Le funzioni dell'Organo di Garanzia sono:
 - prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
 - evidenziare eventuali irregolarità nel regolamento interno d'istituto;
 - esaminare e valutare gli eventuali ricorsi presentati in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare, sottoscritti dallo studente o dai familiari, pervenuti entro quindici giorni dalla notifica.
2. L'Organo interno di garanzia della scuola è costituito da cinque membri effettivi e quattro supplenti:
 - il Dirigente Scolastico, che assume la veste di Presidente;
 - un genitore come membro effettivo e un genitore come membro supplente nominati dal Consiglio di Istituto fra coloro che nelle precedenti elezioni per il Consiglio di Istituto abbiano ricevuto almeno un voto;
 - un docente come componente effettivo e un docente in qualità di membro supplente, entrambi nominati dal Consiglio di Istituto fra i propri rappresentanti dei Docenti;
 - un docente come componente effettivo e un docente in qualità di membro supplente, entrambi nominati dal Consiglio di Istituto fra coloro che nelle precedenti elezioni per il Consiglio di Istituto abbiano ricevuto almeno un voto (il primo non eletto);

- uno studente maggiorenne come componente effettivo e uno studente maggiorenne in qualità di membro supplente, nominati dal Consiglio d'Istituto fra coloro che nelle precedenti elezioni per il Consiglio di Istituto abbiano ricevuto almeno un voto (il primo non eletto). In caso di decadenza, lo studente membro dell'Organo di Garanzia viene nominato in sede di elezione dei rappresentanti.
3. L'organo di garanzia dura in carica per tre anni scolastici, in linea con il rinnovo del Consiglio d'istituto.

Art. 8 - Regolamento dell'Organo interno di garanzia

1. L'Organo interno di garanzia è convocato dal DS mediante avviso individuale inviato ai membri dell'organo al ricevimento dell'impugnazione.
2. Alla prima convocazione l'Organo di Garanzia designa un segretario verbalizzante.
3. Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
4. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di **almeno tre componenti** (la metà più uno). Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al presidente, possibilmente prima della seduta, la comunicazione giustificativa dell'assenza.
5. Ciascun membro dell'organo interno di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è segreto.
6. Le deliberazioni sono adottate a **maggioranza assoluta dei voti validamente espressi**; non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Il membro dell'organo interno di garanzia eventualmente coinvolto nell'impugnazione è sostituito nella seduta dal supplente.
8. Il presidente, in preparazione dei lavori della seduta, assume tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'organo.
9. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
10. L'esito del ricorso può essere impugnato dall'interessato presso l'Organo di garanzia regionale, per la valutazione di legittimità, entro 15 giorni.

Art. 9 – Patto educativo di corresponsabilità

1. All'atto dell'iscrizione alla scuola secondaria di II grado è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un *Patto educativo di corresponsabilità*, che definisce nel dettaglio diritti e doveri reciproci nel rapporto tra scuola, famiglie, studenti.
2. Il Patto educativo di corresponsabilità è elaborato, approvato ed eventualmente modificato dal Consiglio di Istituto, previo parere obbligatorio del Collegio dei docenti, promuovendo la massima condivisione tra tutte le componenti.
3. Il Patto educativo di corresponsabilità viene presentato ai genitori e agli alunni, unitamente al Regolamento di disciplina e alle linee essenziali del piano dell'offerta formativa. Successivamente avviene la libera sottoscrizione, che sancisce formalmente l'assunzione degli impegni descritti nel Patto da parte dei soggetti coinvolti: **scuola, famiglia, studente**.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Roberto Franca

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA

Le leggi introdotte in Italia contro bullismo e cyberbullismo sono la Legge n. 107/2015 conosciuta come "legge sulla buona scuola" e la Legge n. 71/2017 che contiene una serie di norme atte a prevenire e contrastare il cyberbullismo, oltre all'introduzione di una figura obbligatoria in ogni scuola, il referente scolastico per tutte le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo.

Il **BULLISMO** (mobbing in età evolutiva) è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione come bersagli facili e/o incapaci di difendersi.

Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni o ragazzate.

Le principali dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti:

- **Pianificazione:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta e agisce con l'intenzione di nuocere;
- **Potere:** il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi;
- **Rigidità:** i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- **Gruppo:** gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole "gang";
- **Paura:** sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando di questi episodi all'adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi.

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

- **fisico:** atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
- **verbale:** manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);
- **relazionale:** sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Un ampio passo in avanti nel contrasto al bullismo è rappresentato dalla legge 71/2017, la quale ha introdotto e disciplinato il reato di **cyberbullismo**. L'art. 1, comma 2, della legge in esame afferma che il Ministero per l'istruzione e la ricerca ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali. Un compito, quindi, che impegna, su diversi fronti gli alunni, i docenti, il personale scolastico e i genitori.

Il CYBERBULLISMO è la manifestazione in rete del fenomeno del bullismo perpetrato soprattutto attraverso i social network, con la diffusione di messaggi offensivi, foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi contro. Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente malevolo della tecnologia, tra incompetenza e premeditazione, è sottile.

La tecnologia consente ai bulli, inoltre, di infiltrarsi nelle case e nella vita delle vittime, di materializzarsi in ogni momento, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite diversi device, o pubblicati su siti web tramite Internet. Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti, pertanto può essere necessario molto tempo prima che un caso venga alla luce.

Il Cyberbullismo può manifestarsi in diversi modi, tra i quali:

- **Flaming:** messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.
- **Harassment** (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno.
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima.
- **Esclusione:** escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione.
- **Trickery** (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.
- **Impersonation** (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi repressibili.
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto così come integrato dal presente regolamento.

Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto o presso le associazioni con esso convenzionate.

Per i casi più gravi, constatato l'episodio, Il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

PROCEDURA DA ATTUARE IN CASO DI BULLISMO / CYBERBULLISMO

AZIONE	SOGGETTI COINVOLTI	ATTIVITA'
SEGNALAZIONE	Genitori, docenti, alunni, personale ATA e AEC.	Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo.
RACCOLTA INFORMAZIONI	Dirigente Scolastico, referenti per il bullismo, Consiglio di classe, docenti, personale ATA e AEC.	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni.
INTERVENTI EDUCATIVI	Dirigente Scolastico, referenti per il bullismo, Consiglio di classe, docenti, genitori, alunni, personale ATA e AEC.	<ul style="list-style-type: none"> ● Incontri con gli alunni coinvolti; ● Interventi/discussione in classe; ● Informare e coinvolgere i genitori; ● Responsabilizzare gli alunni coinvolti; ● Ristabilire regole di comportamento in classe; ● Counselling.
INTERVENTI DISCIPLINARI	Dirigente Scolastico, referenti per il bullismo, Consiglio di classe, docenti, genitori, alunni.	<ul style="list-style-type: none"> ● Lettera disciplinare ai genitori con copia nel fascicolo, ● Lettera di scuse da parte del bullo; ● Scuse in un incontro con la vittima; ● Compito sul bullismo/cyberbullismo; ● Compiti/ lavori di assistenza e riordino a scuola; ● Trasferimento a un'altra classe; ● Allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo.
VALUTAZIONE	Dirigente Scolastico e Consiglio di Classe.	Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare: <ul style="list-style-type: none"> ● se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante; ● se la situazione continua: proseguire con gli interventi.